

AVVOCATO MARIA GRAZIA LEPORE
Via A. Gramsci, 29
67039- SULMONA
tel/ fax 0864/210192 avv.lepore@pec.it

TRIBUNALE DI ANCONA
Sez. Volontaria Giurisdizione

RICORSO EX ART. 9 LEGGE N. 3/2012
PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
CON LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Per il sig.: **Matteo Presutti**, nato a Sulmona l'8.01.1966 (cod. fisc. PRSMTT66A18I804Z), residente in Castelfidardo (AN), alla Via Vittorio Veneto n. 14, elettivamente domiciliato in Sulmona, alla Via A. Gramsci n. 29, presso lo studio dell'**Avv. Maria Grazia Lepore** (cod. fisc. LPRMGR75T43I804Y; tel/fax 0864/210192; avv.lepore@pec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'istanza presentata all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona;

- debitore -

Premesso che:

- il ricorrente, quale "consumatore" ex art. 6, comma 2 lett. b) della legge n. 3/2012, versa in una "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle definitivamente*";
- intendendo porre rimedio a tale situazione di sovraindebitamento, in data 11.01.2021 il sig. Matteo Presutti ha depositato presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona domanda per la nomina di un Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012;
- con nota Prot. n. 350/21 del 29.01.2021, l'OCC competente procedeva alla nomina dell'Avv. Assuntina Avallone, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento dell'odierno ricorrente, la quale accettava l'incarico conferitole;

- la professionista incaricata, dopo aver svolto un'articolata istruttoria unitamente al debitore, ha elaborato apposita relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, della legge n. 3/2012, dalla quale risulta che la proposta di piano del consumatore è stata redatta in base alla documentazione prevista dal menzionato articolo 9 della L. n. 3/2012 che ad essa è allegata;

- l'esame della documentazione depositata dal sig. Presutti a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dalla professionista incaricata, nonché le ulteriori informazioni reperite in sede di ascolto durante gli incontri, hanno permesso di verificare che il ricorrente è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 7, comma 2 legge 3/2012 e successive modifiche; in particolare, lo stesso: è qualificabile come consumatore e versa in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 6, alla quale intende porre rimedio; non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle in esame; non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad uno dei procedimenti di cui alla legge 3/2012; non ha subito, per cause imputabili allo stesso debitore, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore; ha presentato una documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- in particolare, il professionista incaricato ha valutato, altresì, la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ed ha potuto verificare che il sig. Presutti non ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario da parte del debitore, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita. In merito ai diversi finanziamenti accesi, si è rilevato che gli stessi hanno permesso la chiusura di finanziamenti contratti in precedenza ed hanno costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare. E' infatti emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove con

la nozione di “atti in frode” si intendono atti con valenza ingannevole posti in essere dal debitore con la volontà di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Tanto più che, nella fattispecie de qua, i creditori sono prevalentemente soggetti facenti parte del mondo finanziario e che, in quanto tali, hanno piena conoscenza e/o conoscibilità della situazione economico-finanziaria del proprio cliente: di prassi, le società finanziarie e/o gli istituti di credito in generale, prima di concedere un credito, hanno il dovere di verificare il cosiddetto “merito creditizio”, al fine di sincerarsi circa la capacità restitutoria del richiedente ed evitare, appunto, che vengano a crearsi situazioni di sovraindebitamento. Il sig. Presutti non ha mai posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle: purtroppo, la crisi coniugale prima, e la crescita del nucleo familiare poi, hanno determinato il manifestarsi di uno squilibrio economico che con il tempo si è andato sempre più aggravando, anche in ragione degli ulteriori finanziamenti assunti nel tentativo di estinguere quelli precedenti e di fronteggiare la crescita delle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia.

Tanto premesso, il sig. Matteo Presutti, così come rappresentato e difeso, illustra ed espone le cause che lo hanno condotto al sovraindebitamento, la situazione debitoria nel suo complesso e la proposta di ristrutturazione dei debiti.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Il sig. Matteo Presutti vive attualmente con la moglie, sig.ra [REDACTED], con i due figli di quest'ultima avuti da una precedente relazione, e con l'ultimo figlio nato dall'unione della nuova coppia, [REDACTED], nato in data 08.04.2004, come si evince dall'autocertificazione allegata alla relazione del Gestore.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri presso il Nucleo Radiomobile di Ancona, è attualmente collocato in pensione, riformato per gravi

problemi di salute.

Come evidenziato anche nella relazione particolareggiata, i sintomi del sovraindebitamento hanno avuto inizio dopo l'acquisto dell'abitazione di famiglia di cui al contratto di mutuo intercorso tra il sig. Presutti, l'ex coniuge, sig.ra [REDACTED] e la Banca UCB.

Al momento della sottoscrizione del suddetto contratto i coniugi riuscivano a fronteggiare i costi da esso derivanti, ma nel giro di poco tempo, anche a causa del venir meno dell'apporto economico della sig.ra [REDACTED], i coniugi non sono più riusciti a pagare regolarmente le rate del mutuo, fino alla loro totale omissione, tanto che l'Istituto di credito notificava al Presutti la risoluzione del contratto di mutuo e la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida alla restituzione della intera somma residua.

Atteso il mancato pagamento, la banca avviava nei confronti del Presutti e della [REDACTED] la procedura esecutiva n. 155/1999, volta ad ottenere la vendita dell'immobile oggetto del contratto di mutuo.

Detta situazione determinava anche una profonda crisi matrimoniale: in data 27.03.2003, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1586/2003, dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra [REDACTED] sino alla sua effettiva vendita, nonché l'obbligo per il Presutti di versare €. 261,00, a titolo di mantenimento in favore della figlia minore.

Conseguentemente, la situazione economica del Presutti veniva ad aggravarsi: oltre al debito nei confronti della banca, lo stesso doveva sostenere il costo di una ulteriore soluzione abitativa per sé, con tutte le ulteriori spese relative alle utenze, oltre al versamento del mantenimento pari ad €. 261,00 e delle spese straordinarie per la figlia minore.

Successivamente, la sig.ra [REDACTED] chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si rendeva irreperibile, tanto che la figlia, affetta da diversi problemi di salute, andava a vivere con il padre; l'ex coniuge, quindi, ometteva di far fronte anche a tutte le obbligazioni che erano state assunte congiuntamente

dai coniugi in costanza di matrimonio, rispetto alle quali la stessa avrebbe dovuto farsi carico, come ad esempio le utenze relative all'abitazione dove la sig.ra [REDACTED] viveva con la figlia (che, sebbene fossero intestate al Presutti, dovevano essere pagate dall'ex coniuge) o ancora le spese condominiali che l'odierno ricorrente sapeva essere state pagate dalla ex moglie e che successivamente si è trovato a dover corrispondere all'amministratore di condominio, o il finanziamento per una vecchia autovettura rimasta in uso alla sig.ra De Santis, poi rottamata, le cui rate venivano trattenute direttamente sulla busta paga del Presutti, nonché la sua quota parte di debito per il mutuo non onerato.

Riguardo a tale ultima circostanza, va detto che l'immobile per il quale era stato acceso il mutuo veniva venduto all'asta per €. 44.000,00 e, malgrado ciò, residua ancora oggi un debito del Presutti e della [REDACTED] pari ad €. 89.251,82, come si evince dalla precisazione del credito allegato dall'Avv. Palmieri, per il quale è ancora pendente un giudizio di opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Ancona.

Al fine di fronteggiare la grave esposizione debitoria che il ricorrente aveva contratto sino a quel momento, anche a causa della condotta totalmente omissiva della sig.ra [REDACTED] e delle esigenze economiche sorte a motivo della nuova situazione familiare, nelle more mutata, il sig. Presutti richiedeva diversi finanziamenti, parte dei quali mediante cessione del quinto o delega sullo stipendio, per provvedere al sostentamento familiare del nuovo nucleo.

Il sig. Presutti attualmente percepisce un'entrata pensionistica pari ad €. 1.600,00, da cui viene detratto 1/5 (pari ad €. 370,00) per la rata relativa alla Ex Sava, di cui si chiede la immediata sospensione sino alla omologazione del piano.

SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL DEBITORE

L'attuale situazione debitoria del sig. Presutti può essere così rappresentata:

- **FINO 1 Securitisation s.r.l.:** società a responsabilità limitata con socio unico e per essa la doValue spa già doBank spa (già Unicredit Credit Management Bank Spa), quale cessionaria del credito della Banca UCB,

con sede in Milano, per mutuo ipotecario - contratto stipulato in data 15.04.1997 per l'acquisto di immobile da destinare ad abitazione principale, sito nel Comune di Castelfidardo, fraz. San Rocchetto, alla Via Lenin n. 26, per l'importo di £ 130.000.000 (pari ad €. 67.139,39), da restituire in rate mensili di £ 1.306.972 (pari ad €. 674,99 ciascuna) a decorrere dal 10.05.1997 per 15 anni.

Come spiegato sopra, a seguito della procedura esecutiva terminata con la vendita all'asta del predetto immobile, attualmente la FINO1 vanta ancora un credito complessivo di €. 89.251,82, a cui dovranno aggiungersi gli eventuali interessi di mora maturati e maturandi sino all'01.01.2021, nonché le eventuali spese relative alla procedura di opposizione al precetto pendente dinanzi al Tribunale di Ancona;

- **CREDEM SPA:** finanziamento personale con cessione pro solvendo dello stipendio – contratto n. 48959 stipulato il 29.12.2016 per far fronte alle esigenze familiari. La somma complessivamente mutuata ammontava ad €. 44.400,00 e presentava un tasso TEG 5,89% - TAEG 5,89% e fino al 28.2.2021; come si evince dalla documentazione allegata risultano tutte regolarmente pagate n. 49 rate scadute, mentre residuano n. 71 rate. L'ultima rata scaduta in data 28.2.2021 e regolarmente pagata, era pari ad €. 370,00 e vi è un debito residuo complessivo (capitale + interessi) pari ad €. 26.270,00;
- **SOREC srl:** in qualità di cessionaria del credito maturato dalla Banca dei Monte Paschi di Siena spa, a causa dello scoperto dei conti n. 631706 / 84 e n. 631597 / 71 e i successivi interessi moratori maturati, ottenuto dal Presutti per far fronte ad esigenze familiari. Il debito è pari ad €. **3.832,36**;
- **PROFAMILY spa:** finanziamento in chirografo – contratto n. 742239 stipulato il 16.06.2018 per far fronte ad esigenze del nucleo familiare (tra cui l'acquisto di un elettrodomestico per €. 5.155,24), da restituire in 56 rate mensili di €. 130,00 a decorrere dal 16.06.2018 fino al 16.01.2023. Il finanziamento è a tasso fisso TAN 8,500% - TAEG 11,280 e, alla data del

16.04.2020, quando veniva sospeso il pagamento per l'emergenza COVID 19, le rate scadute risultano regolarmente pagate. Attualmente vi è un debito residuo pari ad €. **2.906,40**;

- **AVV. SABRINA STEFANELLI** per il pagamento di spese processuali. Il ricorrente, a motivo dell'attività svolta presso l'Arma dei Carabinieri, persona offesa nell'ambito di un procedimento penale, in cui il giudice riconosceva al Presutti sia il risarcimento del danno nonché il rimborso delle spese legali in favore dell'Avv. Stefanelli, pari ad €. 500,00. Il sig. Presutti non ottemperava a quanto richiesto, pertanto veniva citato in giudizio dal legale e condannato altresì al pagamento di ulteriori €. 600,00, oltre accessori. Attualmente il debito nei confronti dell'Avv. Stefanelli è pari ad €. **1.400,31**;
- **COMUNE DI CASTELFIDARDO** per il pagamento di tributi locali. Il ricorrente è debitore nei confronti del Comune di Castelfidardo per la TARI relativa agli anni 2016-2017-2018-2019-2020, per un debito pari ad €. **1.434,10**;
- **NOVACAR S.R.L.** per la riparazione di un'autovettura, il cui credito vantato è pari ad €. **3.046,76**;
- **Società Ex SAVA** (società di servizi finanziari del gruppo Fiat), per il pagamento di una autovettura Fiat, il cui debito residuo è pari ad €. **11.124,18** e rispetto al quale lo stesso versa la somma mensile di €. 370,00, atteso che tale importo viene trattenuto dalla sua pensione;
- **Agenzia delle Entrate**, nei cui confronti vanta un debito pari ad €. **28.631,18**.

Per quanto concerne la situazione attuale e la capacità reddituale/patrimoniale del Presutti, recentemente riformato dall'Arma dei Carabinieri per gravi problemi di salute, lo stesso dispone del seguente patrimonio:

- patrimonio mobiliare composto da autovettura Citroen Picasso, anno 2007 – targata DL251ST, come si evince dalla visura PRA;

- patrimonio immobiliare composto esclusivamente da una porzione di immobile ricevuta in eredità, della quale risulta comproprietario di 1/6 della metà, sito in Sulmona;
- i flussi reddituali a disposizione del sig. Presutti sono rappresentati attualmente dalla pensione mensile pari ad €. 1.249,27 circa, attesa la detrazione che ancora subisce di €. 370,00 dalla Società ex Sava.

Il sig. Presutti, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 bis e seguenti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento, con l'intento di:

- a) assicurare al ceto creditorio un parziale rientro del proprio credito;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitato, garantendo comunque al consumatore un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla legge n. 3/2012 e successive modificazioni.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di riacquisire una capacità reddituale tale da consentire allo stesso ed alla sua famiglia una vita dignitosa, si formula una proposta che consiste nel pagamento, entro 10 anni, di tutti i crediti privilegiati e chirografari con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

La **Cassazione** con l'ordinanza n. 27544/2019 fornisce importanti indicazioni per l'omologa del piano del consumatore.

La legge 3/2012, infatti, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi non aveva previsto un limite massimo di durata e la giurisprudenza aveva ritenuto di dover colmare la lacuna legislativa, soprattutto per quanto concerne il piano del consumatore, individuando un limite implicito di 5-7 anni, ricavato in via interpretativa dalle procedure concorsuali maggiori,

anche se si registrano piani di più lunga durata.

Nel dettaglio, il piano proposto dal Gestore incaricato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Avv. Assuntina Avallone, prevede quanto segue:

Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Residuo debito proposto	% Stralcio	Grado
Fino1securitisation srl - Dobank Spa (cessionaria di Banca Ucb)	€ 89.251,82	20%	€ 17.850,36	80%	Chirografario (si precisa che il creditore è stato considerato chirografario essendo stato degradato in ragione della vendita giudiziale del bene immobile ipotecato con la quale è stata ricavata la somma di € 44.000,00 a parziale soddisfazione della originale obbligazione assunta per la quale

					deve considerarsi coobbligata in solido la ex moglie De Santis Laura)
Credem Spa	€ 26.270,00	30%	€ 7.881,00	70%	Chirografario
Sorec s.r.l. (quale cessionaria della Monte dei Paschi di Siena)	€ 3.832,36	30%	€ 1.149,70	70%	Chirografario
Pro Family	€ 2.906,40	30%	€ 871,92	70%	Chirografario
Ex "SAVA"	€ 11.124,18	30%	€ 3.337,25	70%	Chirografario
Avv. Stefanelli	€ 1.400,31	30%	€ 420,09	70%	Chirografario
Novacar Service s.r.l.	€ 3.046,76	30%	€ 914,02	70%	Chirografario
Agenzie delle Entrate	€ 28.631,18	50%	€ 14.315,59	50%	Privilegiato
Comune di Castelfidardo	€ 1.434,10	50%	€ 717,05	50%	Privilegiato
O.C.C.	€1.437,55 (comprensivo di iva e cap di legge)	100%	€ 1.097,65 (detratta la somma di € 339,90 versata a titolo di acconto al momento dell'accettazione del preventivo)	0%	Predeuzione

Avv. Lepore	€ 1.500,00 (comprensivo di iva e cap di legge)	100%		0%	Predeuzione
TOTALE	170.834,66		€ 50.054,63		

Il ricorrente propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di €. 387,63 a far data dall'omologa del piano in parola.

Il debitore, inoltre, mette a disposizione del ceto creditorio, quale garanzia, la tredicesima mensilità con decorrenza da dicembre 2021 fino a dicembre 2031, per un totale stimato di €. 22.645,20.

Come si evince dalla proposta di piano del consumatore formulata dal debitore sovraindebitato, il debito complessivo è pari ad €. 170.834,66 (comprensivo delle somme dovute per la presente procedura), il quale viene falcidiato ad €. 50.054,63.

Con la sentenza **n. 17834/2019** la **Corte di Cassazione** ha affermato che *“Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art.8, quarto comma, della legge n. 3/2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore; La dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto un possibile rilievo di convenienza per i creditori”*.

Si fa presente che la proposta, come si evince anche dalla relazione particolareggiata del Gestore, risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che l'unico bene di cui il debitore è proprietario è pari ad 1/6 di una civile abitazione che ha un modesto valore di mercato, oltre ad essere di difficile liquidazione, maggiormente accentuato dagli effetti derivanti da una eventuale vendita all'asta del bene immobile in questione.

Il Gestore ha, pertanto, espresso un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, rilevando come: l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulti completo e consenta l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del Presutti; l'elenco nominativo dei creditori consenta di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione; non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti per far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto dai crediti.

In ultimo, va detto che il piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento nella percentuale del 50% dei creditori qualificati come privilegiati, il pagamento nella misura del 30% di tutti gli altri creditori chirografari, ad eccezione della Fino1securitisation srl - Dobank spa, nei cui confronti è stata riconosciuta una minore percentuale, pari al 20%, considerato che già parte del credito vantato è stato recuperato.

Quanto alle modalità di pagamento, il totale dell'importo mensile, pari ad €. 387,63, verrà versato con bonifico permanente sul c/c bancario dedicato alla procedura entro la fine di ogni mese.

Verrà, quindi, disposto bonifico permanente, in favore dei creditori, seguendo l'ordine dei pagamenti.

Alla luce di quanto esposto, sia in fatto che in diritto, il sig. Matteo Presutti, così come rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

così provvedere:

- in via preliminare, ordinare che nessuna azione esecutiva o cautelare venga intrapresa sino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo;
- sempre in via preliminare, sospendere la cessione del quinto dello stipendio da parte di Ex Sava spa;
- nel merito, dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con omologa del piano proposto, previa fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012.

Si allegano i seguenti documenti:

- relazione particolareggiata OCC Ancona, a firma Avv. Assuntina Avallone;
- nomina gestore OCC di Ancona;
- accettazione nomina gestore;
- istanza e proposta del debitore;
- dichiarazione credito Fino1securitisation srl – Dobank spa;
- dichiarazione credito CREDEM;
- dichiarazione credito SOREC srl;
- dichiarazione credito Profamily spa;
- dichiarazione credito Avv. Sabrina Stefanelli;
- dichiarazione credito Comune di Castelfidardo;
- atto di pignoramento NOVACAR srl;
- estratto Agenzia delle Entrate – Agente Riscossione;
- visura PRA;
- visura catastale;
- buste paga anno 2020;
- autorizzazione Tribunale accesso banche dati ex art. 492 bis cpc;
- certificazione Agenzia delle Entrate;
- altra certificazione Agenzia delle Entrate;
- estratto conto anno 2020;
- sentenza di divorzio;
- certificazione unica ultimi tre anni;

- visura protesti;
- autodichiarazione stato di famiglia;
- cedolino INPS accreditamento pensione con detrazione ex Sava.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad €. 98,00.

Sulmona, 17 giugno 2021

Avv. Maria Grazia Lepore